

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DI SALE COMUNALI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 30/04/2015

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 FINALITA'

Art. 3 INDIVIDUAZIONE DELLE SALE

Art. 4 MODALITA' D'USO DELLE SALE

Art. 5 SOGGETTI RICHIEDENTI

Art. 6 RICHIESTA

Art. 7 PRIORITA' NELLA CONCESSIONE

Art. 8 UTILIZZO DELLE SALE

Art. 9 TARIFFE

Art.10 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art.11 REVOCA DELLA CONCESSIONE

Art.12 RISARCIMENTO DANNI

Art.13 ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di alcune sale di proprietà comunale a soggetti pubblici e privati, favorendo la massima partecipazione democratica della cittadinanza nell'utilizzo delle proprie strutture.

Articolo 2

Finalità

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo statuto e dalle leggi, promuove ed agevola le iniziative di carattere sociale, culturale ed aggregativo promosse da soggetti pubblici o privati mediante la concessione, nel rispetto di quanto disciplinato con il presente regolamento, dell'uso di locali costituenti il patrimonio comunale ed individuati nel successivo articolo.

2. L'utilizzo di detti locali, può essere autorizzato anche per iniziative promosse da soggetti privati, non aventi finalità pubbliche, purché non in contrasto con disposizioni normative e/o regolamentari vigenti.

Articolo 3

Individuazione delle sale

1. Le sale, oggetto del presente regolamento, sono le seguenti:

- Sala delle arti;
- Sala della partecipazione;

2. La Giunta, con proprio atto, può aggiornare tale elenco con l'inserimento di nuovi locali e spazi pubblici.

Articolo 4

Modalità d'uso delle sale

1. L'utilizzo delle sale di cui all'art. 3, è riservato, in via prioritaria, alle iniziative di carattere istituzionale promosse o patrocinate dall'Amministrazione comunale.

2. Dette sale vengono concesse ai soggetti di cui al successivo art. 5, per le seguenti finalità:

- attività istituzionale;
- convegni e mostre;
- assemblee;
- manifestazioni, spettacoli, iniziative di carattere politico, sindacale, sociale, culturale, commerciale;
- incontri con personalità del mondo culturale, politico, economico;

Articolo 5

Soggetti richiedenti

1. Possono chiedere ed ottenere l'uso dei locali di cui all'art. 3 i seguenti soggetti:

- associazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro;
- associazioni di volontariato costituite ai sensi dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- organismi ed istituzioni scolastiche locali;
- imprese;

- privati.

Articolo 6

Richiesta

1. La richiesta per l'utilizzo occasionale delle sale viene presentata all'ufficio cultura almeno 10 giorni prima della data per cui è chiesto mediante compilazione di apposito modulo, sottoscritto dall'interessato o da un rappresentante dell'ente, associazione, gruppo, con indicazione delle generalità del richiedente, l'individuazione della sala, la precisazione di tutti i dati relativi all'iniziativa, l'utenza a cui si rivolge, il numero dei partecipanti, il giorno e la fascia oraria richiesta, il nominativo del responsabile maggiorenni della sala nel corso dell'iniziativa ed il suo recapito per comunicazioni. La domanda deve, altresì, contenere la dichiarazione di conoscere e sottostare alle condizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il responsabile dell'ufficio cultura, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, procede, mediante comunicazione scritta, al rilascio o al diniego della concessione da inviare al firmatario della richiesta. Il mancato accoglimento della richiesta deve essere sempre motivato.
3. In relazione a particolarità dell'uso dei locali, nella concessione possono essere contenute prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste nel presente regolamento.
4. Nel caso di richieste urgenti, presentate al protocollo meno di dieci giorni prima dell'utilizzo, la decisione viene assunta su indirizzo dell'Amministrazione.
5. Le concessioni sono strettamente personali e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali. E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione.

Articolo 7

Priorità nella concessione

1. Il Comune concede i locali sulla base della data di presentazione delle domande; a tal fine fa fede l'ordine cronologico di assunzione delle domande al protocollo del Comune, non avendo rilevanza la data di spedizione.
2. Nel caso di più domande pervenute nel medesimo giorno relative agli stessi locali e periodi, ovvero in parte coincidenti, la concessione viene rilasciata dopo avere sentito tutti i richiedenti e raggiunto un accordo
3. In ogni caso, hanno priorità d'uso delle sale:
 1. Il comune di Rolo per le proprie iniziative o attività;
 2. I gruppi di volontariato e le associazioni culturali, sportive, ricreative e a carattere socio-assistenziale, locali; per attività convenzionate o patrocinate dal Comune;
 3. I gruppi di volontariato e le associazioni culturali, sportive, ricreative e a carattere socio-assistenziale, locali, per la promozione della loro attività

Articolo 8

Utilizzo delle sale

1. Il Comune consegna i locali puliti e perfettamente funzionanti.
2. Per l'installazione di eventuali allestimenti il concessionario è tenuto a prendere accordi con l'ufficio cultura.
3. Il comune di Rolo non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati nei locali concessi in uso e, quindi, non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dal concessionario.

4. Il concessionario garantisce sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti, attenendosi alle norme prescritte nell'atto di concessione. Pertanto, questi è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati, per fatto a lui imputabile, ai locali e relativi arredi cagionati nel periodo di durata della concessione. In ogni caso, il concessionario è responsabile in via esclusiva dell'attività esercitata entro i locali di cui ha ottenuto concessione.

5. Qualora l'Amministrazione riscontrasse danni di qualunque genere addebitabili agli utilizzatori, verrà richiesto al responsabile il ripristino delle condizioni di funzionalità e la riparazione degli eventuali danni.

6. Nel caso di un cattivo uso delle sale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere l'uso delle medesime alle persone o organizzazioni che ne risultassero responsabili.

7. Durante la campagna elettorale l'utilizzo delle sale è disciplinato dalle normative vigenti in materia.

Articolo 9

Tariffe

1. Le tariffe per l'utilizzo delle sale sono stabilite dalla Giunta comunale.

2. I costi delle utenze e pulizia dei locali sono compresi nelle tariffe. Queste possono essere distinte a seconda della sala e del periodo di utilizzo (estivo o invernale, ferialo o festivo, diurno o notturno).

3. Le tariffe sono dovute per tutto il periodo di utilizzo della sala, compresi i giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio degli allestimenti.

4. Sono inoltre a carico del concessionario le spese per l'eventuale installazione di illuminazioni sussidiarie e quant'altro sia ritenuto utile alla realizzazione dell'evento.

5. La tariffa deve essere versata all'atto del rilascio della concessione, se dovuta.

Articolo 10

Esenzioni ed agevolazioni

1. Le sale sono concesse a titolo gratuito:

- in occasione di iniziative, attività, manifestazioni promosse da associazioni, enti o istituzioni dei quali fa parte il comune di Rolo;

- in occasione di iniziative, attività, manifestazioni promosse da associazioni, enti, istituzioni o privati in collaborazione con il comune di Rolo.

2. Sono applicate tariffe agevolate, nelle percentuali stabilite dalla Giunta comunale:

- alle associazioni di promozione sociale e di volontariato con sede nel comune di Rolo;

- alle attività patrocinate dal Comune.

Articolo 11

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dall'Amministrazione comunale qualora abbia necessità di disporre del locale dato in concessione, per esigenze pubbliche inderogabili ovvero per motivi di pubblico interesse.

2. In tal caso l'Amministrazione è tenuta a rimborsare la sola quota relativa al periodo di mancato utilizzo.

3. La concessione viene revocata, senza diritto ad alcun rimborso, nell'ipotesi di mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione.

Articolo 12
Risarcimento danni

1. Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni prodotti alle sale, agli arredi, agli impianti.
2. E', inoltre, a carico del concessionario, con esclusione di ogni responsabilità in capo al comune di Rolo, il risarcimento dei danni a persone o cose di terzi, incluso lo stesso comune di Rolo, occorsi a causa o in occasione della concessione sia all'interno che all'esterno della sala.

Articolo 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, entra in vigore ai sensi dell'art. 9 dello statuto comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.